

**AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE – Via Marruccino, 17 - 66100 CHIETI
AL DIRETTORE PRO-TEMPORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – Viale
Unità d'Italia, 90 - 66100 CHIETI SCALO**

e, per quanto d'interesse con la possibilità di un intervento esplicativo;

**ALL'ONOREVOLE GIULIO TREMONTI – MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE – Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA**

Nr. 7/ 699-50 di prot/llo.

OGGETTO: Differenze interpretative sulle norme che disciplinano la materia del contendere per l'esenzione dell'IRPEF sulla p.p.o. (Pensione Privilegiata Ordinaria) dal carattere RISARCITORIO anziché REDDITUALE come affermano i Giudici Teatini contrariamente a quelli Piemontesi, Laziali e del Salento.

-/-/-/-/-

Non siamo difensori di parte, né abbiamo interessi personali da difendere, ma siamo persone informate sui fatti verso i quali alcuni invalidi per servizio istituzionale (Carabinieri) fanno riferimento per essere rappresentati al meglio di fronte ad una Commissione Tributaria Provinciale Teatina.

Forse tale esperienza ci trasferisce dal penale, cui eravamo abituati ad operare in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, al tributario ma la Giustizia ha un unico volto ed interesse e pertanto ci troviamo a nostro agio nel parlare con chi la rappresenta.

Tutti i Giudici da noi interessati, compresi quelli della Corte di Cassazione – V[^] Sezione Tributaria – di Roma, hanno omesso di entrare nel merito per stabilire l'equiparazione che esisteva tra il militare che aveva gli obblighi militari di leva e quello VOLONTARIO e di CARRIERA.

Alcuni ci confondono con dei mercenari o personale che solo per aver fatto domanda di essere incorporati in un reparto militare, si debba sottostare al principio che nel rapporto è incluso anche il fatto di essere uccisi proditoriamente in terra straniera per conto del datore di lavoro, che, nella fattispecie, è lo Stato italiano.

Noi non siamo tutto ciò !

Quando un Giudice motiva una sentenza di rigetto affermando testualmente che: *“ . . . la pensione privilegiata ordinaria, elargita a favore del militare di carriera per infermità derivanti da causa di servizio, essendo parametrata – ma non per continuità - alla base pensionistica dell'ultimo trattamento economico del personale civile e militare dello Stato, viene a costituire un tutt'uno con il trattamento di pensione ordinaria, corrisposta in forza de lavoro subordinato”*, allora abbiamo motivo di insorgere, anche se nelle forme democratiche, contro tale orientamento che penalizza l'appartenente ad una gestione militare il cui legislatore ha voluto, ripagare un particolare e gravoso

servizio, mediante la p.p.o. pur facendo riferimento ad una percentuale della pensione ordinaria, ma giammai dipendente e con lo spirito di continuità, come alcuni vogliono affermare.

Rifugiarsi nel giudizio di una sentenza di rigetto, che fa comunque giurisprudenza, in segno di autoprotezione, dettata dalla nota sentenza nr.27938/05 emessa dalla Corte di Cassazione – V[^] Sezione Tributaria – di Roma, quando palesemente detta sentenza è carente sotto l'applicabilità storica assunta “” dall'UOMO MILITARE”” perché non ha preso in esame l'obbligatorietà del servizio militare di leva e l'analoga funzione – obbligatoria proveniente dalla comune applicazione della disciplina militare (tanto è dovuto o forse al militare di leva e tanto deve essere pari quello volontarista) e dimostra che il malcontento serpeggia abbondantemente tra la popolazione militare, che ne dicano ne dicano i signori Giudici Tributari .

Tale veridicità viene sostenuta e suffragata dal fatto che alcuni militari pur non avendo raggiunto il periodo contributivo per ottenere la pensione ordinaria, sono comunque, titolari di pensione privilegiata a seguito di infermità riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio, pertanto, nella fattispecie, prevale il giudizio espresso da Giudici Tributari del Piemonte, che hanno stabilito che la p.p.o. con quella ordinaria, come sostengono quelli Teatini.

Impedire, infine, che un collega – in qualità di persona informata sui fatti – intervenga nella causa, dopo averne avuto l'autorizzazione da parte del presidente, sta a dimostrare che la controparte ha timore di scendere in campo per giocare una partita sul diritto-pratico-tributario a forze pari. Ciò anche per non continuare a considerare, in forma sbagliata, che il funzionario di oggi sia sempre quell'esattore delle tasse che riscuoteva la tassa del focatico o la macinazione del grano in quei mulini ad acqua che hanno fatto la storia di quelle regioni della Maremma Tosco-Laziale e della Padania, da dove porgiamo un cordiale saluto a tutti coloro che si adopereranno alla risoluzione del problema.

Distinti saluti.

Pescara, lì 23 maggio 2011

Il Maresciallo

Mittente

Maresciallo dei Carabinieri

CONTI Venanzio

Via G. Mezzanotte, 74

65126 - PESCARA